



COMUNE DI CAVAGLIA'
Provincia di Biella

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 45

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

L'anno duemilaventitre, addì venti, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti zero, nella sala convegni di Via Vercellone, n.1, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
Brizi Mosè - Presidente	Sì
Cabrio Giorgio - Consigliere	Sì
Nicolello Alessandra - Consigliere	Sì
Salino Edio - Consigliere	Sì
Dionisotti Giorgio - Consigliere	Sì
Maisano Elena - Consigliere	Sì
Machieraldo Manuel - Consigliere	Sì
Di Vita Alessia - Consigliere	Sì
Marina Raffaella - Consigliere	Sì
Bortolotto Augusta - Consigliere	Sì
Aiassa Silvio - Consigliere	Sì
Scagnolato Lucia - Consigliere	Sì
Rosso Luciano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

ASSESSORI ESTERNI COGNOME e NOME	PRESENTE
Bertolini Monica – Assessore Esterno	Sì
Carrara Daniele – Assessore Esterno	No

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Antonietta D'Agostino il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il geom. Brizi Mosè nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

C.C. n.45 del 20/12/2023

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 42, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 267/2000 che attribuisce all'Organo Consiliare la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali;

RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, e, in particolare:

-l'articolo 20, *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"*, il quale dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti specificamente indicati nel medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; disponendo inoltre che devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie, di cui all'art. 4;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7 del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, T.U.S.P.; è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni: a) in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3 bis, decreto legge n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dell'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.; b) in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente.

-l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 175/2016, secondo il quale le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

DATO ATTO che con proprie deliberazioni:

- del 2017 è stata approvata la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 23 settembre 2016;
- n. 38 del 29 dicembre 2018 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017;
- n. 74 del 21 dicembre 2019 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2018;
- n. 62 del 29 dicembre 2020 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019;
- n. 65 del 20 dicembre 2021 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2020;
- n. 33 del 21 dicembre 2022 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2021;

DATO inoltre atto che entro il 31 dicembre 2023 occorre procedere alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2022 individuando quelle che, eventualmente, debbono essere dismesse;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

DATO ATTO che la Struttura del Dipartimento del Tesoro di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, d'intesa con la Corte dei Conti, ha reso pubbliche le **Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche**, che contengono, tra l'altro, **uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni**, detenute al 31 dicembre 2022, che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016, già richiamato nonché le schede di rilevazione per: a) il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022; b) il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2022; c) la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2022; d) la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato;

CONSIDERATO che l'esito della revisione, rispetto alle società direttamente e indirettamente partecipate dal Comune di Cavaglià al 31 dicembre 2022, considerato ante fusione disposta con la Deliberazione Regione Piemonte n. 39-4492 del 29 dicembre 2021, e relativo atto formalizzato in data 30/12/2022 con effetti dal 1°/1/2023, risulta essere il seguente:

PARTECIPAZIONI DIRETTE			
Società	Obiettivi di servizio	Quota	Mantenimento/Dismissione e relativa motivazione
ATAP S.p.a. Azienda Trasporti Automobilistici delle Province di Biella e Vercelli.	Trasporto pubblico su direttrici provinciali e interprovinciali	0,4755%	Mantenimento. Connessa alla gestione di servizi pubblici essenziali.
SEAB spa - Società Ecologica Area Biellese	Gestione operativa del servizio di raccolta rifiuti	0,588%	Mantenimento. Connessa alla gestione di servizi pubblici essenziali.
CORDAR S.p.a. - Biella Servizi.	Gestione del servizio idrico integrato	0,01%	Mantenimento. Connessa alla gestione di servizi pubblici essenziali.
Comuni Riuniti XL srl	Internet Service	34,075%	Mantenimento. Connessa alla

	Provider.		gestione di servizi pubblici essenziali.
Comuni Riuniti srl in liquidazione	Servizio idrico integrato	6,25%	In liquidazione volontaria

DATO ATTO che risulta un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Cavaglià presso la società Comuni Riuniti XL srl come da apposita scheda rilevata;

RITENUTO opportuno e necessario, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione della revisione periodica delle partecipazioni possedute, in cui si preveda il mantenimento delle sopraelencate partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che:

- il presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;
- secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'Organo di Revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n.3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;
- nel merito della sottostante proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli del Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Sulla proposta di cui sopra vengono espressi i seguenti pareri:

"Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della sopraestesa proposta deliberativa".

RITENUTO di non richiedere il parere al Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in quanto con il presente atto si confermano le partecipazioni in essere;

Per tutto quanto sopra espresso e richiamato;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DI APPROVARE** la "revisione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022", così come risultante nell'allegato A), il "censimento delle partecipazioni pubbliche" come risultante nell'allegato B) ed il "censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati", così come risultante nell'allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Revisore dei Conti, alle Società partecipate, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 175/2016, individuato nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 maggio 2017;
4. **DI COMUNICARE** al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, "Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate", con le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 gennaio 2015;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto nel sito internet istituzionale dell'Ente;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, decreto legislativo n. 267/2000, al fine di dare attuazione con immediatezza a quanto con essa previsto.

C.C. n. 45 del 20/12/2023

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31/12/2022 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO ATTO dei pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI n. 10 favorevoli e n. 3 astenuti (sig.ra Bortolotto Augusta, sig. Aiassa Silvio, sig.ra Scagnolato Lucia), espressi in forma palese da n. 13 consiglieri presenti votanti, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

-Di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE con ulteriore votazione unanime favorevole espressa in forma palese da n.13 consiglieri presenti votanti, legalmente resi e verificati;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di adottare gli atti conseguenti.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Geom. Mosè Brizi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta D'Agostino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi

Dal 29/12/2023 al 13/01/2024, su conforme attestazione del Messo Comunale.

Cavaglià, lì 29/12/2023

**IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA**
F.to Rossana Fustella

DIVENUTA ESECUTIVA

In data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000)

Cavaglià, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta D'Agostino

Copia conforma all'originale.

Cavaglià, lì 20/12/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Antonietta D'Agostino